

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5225 del 29/09/2017
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SITA IN COMUNE DI FORLÌ IN VIA MONDA E CAMBIO DI TITOLARITA' - CONCESSIONARIO: NAUTIC S.R.L. Leg. Rapp. Cignesi Claudio - USO: IGIENICO ED ASSIMILATI - PRATICA FCPPA0482.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5429 del 29/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SITA IN COMUNE DI FORLÌ IN VIA MONDA E CAMBIO DI TITOLARITA'.
CONCESSIONARIO: NAUTIC S.R.L. Leg. Rapp. Cignesi Claudio.
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI.
PRATICA FCPPA0482.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 Agosto 1990 n.241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n.523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n.1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 03/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 Aprile 2015, n.2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2014, n.787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n.017767 del 24/11/2005 Prot. n.190663/2005 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna- con la quale venivano assentite le concessioni preferenziali di cui all'Allegato 1, fra le quali anche la pratica in oggetto FCPA0482 concessionata alla Società "Prefabbricati Para s.n.c." e con scadenza il 31/12/2005;

VISTE:

- la **domanda di rinnovo** presentata in data 11/12/2006 dal Sig. Lino Malaguti Leg. Rapp. della Società Prefabbricati Para s.n.c. ed acquisita dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli- al Prot. n.1066443 del 11/12/2006;
- la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/14547 del 04/10/2016, con la quale il Sig. Lino Malaguti in qualità di Leg. Rapp. della Società Prefabbricati Para S.r.l. dichiara di **rinunciare alla concessione** suddetta in favore di Giovagnoli Venusta, Ravaioli Ivelise e Ravaioli Lauretta;
- la **domanda di cambio di titolarità** acquisita da questa Agenzia al Prot. n.

PGFC/2017/145 del 04/01/2017, corredata di documentazione tecnica, relativa alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata dalle Sig.re Ravaioli Ivelise e Lauretta in qualità di eredi Ravaioli Arturo;

- la **domanda di rinuncia** alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata dalle Sig.re Ravaioli Ivelise e Lauretta, acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/5124 del 04/04/2017, con contestuale dichiarazione che la risorsa è stata richiesta dal Sig. Cignesi Claudio Leg. Rapp della Ditta NAUTIC S.r.l. a seguito di contratto preliminare di compravendita del terreno su cui insiste il pozzo;
- la **domanda di subentro** nell'istanza di concessione presentata in data 26/06/2017 dal Sig. Cignesi Claudio rappresentante della Ditta NAUTIC S.r.l. (C.F. e P.I. 03110110404) con sede legale a Forlì (47121 FC) in Via dell'Artigiano n.10 ed acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/9626 del 26/06/2017, con variante in aumento del prelievo fino a mc/annui 2.800, con allegata documentazione tecnico-amministrativa contenente la relazione tecnica corredata di planimetrie e il contratto preliminare di compravendita fra le Sig. re Giovagnoli Venusta, Ravaioli Ivelise e Ravaioli Lauretta ed il Sig. Cignesi Claudio relativo al terreno su cui insiste il pozzo ad uso extradomestico concessionato, codice risorsa FCA7671. La risorsa è distinta nel N.C.T. del comune di Forlì al Foglio n.286 mapp. n.42;
- la **comunicazione** datata 26/07/2017 inviata dalla Società NAUTIC S.r.l. ed acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/12089, a rettifica della domanda di subentro sopraccitata relativamente alla richiesta di aumento del prelievo, con la quale viene precisato che i quantitativi massimi annui resteranno invariati rispetto ai 720 mc/anno concessionati con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.017767 del 24/11/2005 Prot. n.100063 suddetta;

PRESO ATTO che sono stati versati:

- l'importo pari ad € 84,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza di rinnovo datata 06/12/2006 con bollettino postale VCY 0676 del 05/12/2006;
- l'importo pari ad € 98,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per l'istanza di cambio di titolarità pervenuta in data 04/01/2017 con bollettino postale VCYL0048 del 25/11/2016;
- l'importo pari ad € 99,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza di subentro nella domanda di concessione presentata in data 21/06/2017 con bonifico bancario del 21/06/2017;
- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea fino all'anno 2017 compreso;
- l'importo pari ad € 136,70 in data 23/01/2006 a titolo di deposito cauzionale, con bollettino postale VCY 0011 del 23/01/2006, che è stato integrato in data 21/09/2017 con bonifico bancario con un importo di € 113,30 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 in € 250,00;

VERIFICATO che:

- il punto di prelievo è ubicato al di fuori di aree naturali protette o siti "Natura 2000";
- dall'istruttoria d'ufficio, effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto e domanda di subentro nella stessa, risulta la rispondenza delle opere di captazione alla documentazione agli atti ed alle condizioni della concessione originaria

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con subentro nel cambio di titolarità della concessione possa essere assentito ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione semplificata (Pratica FCPPA0482/06RN01)** confermando in tutte le sue parti, ad eccezione della titolarità variata con il presente atto, quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n.017767 del 24/11/2005 Prot. n.100663/2005;
2. di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, **il subentro per la titolarità della concessione** di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati, alla Società **NAUTIC S.r.l.** Leg. Rapp. Cignesi Claudio (C.F. e P.I. 03110110404) avente sede a Forlì, Via dell'Artigiano n.10. La risorsa è distinta nel N.C.T. del comune di Forlì al Foglio n.286 mapp. n.42;
3. di **confermare** la quantità d'acqua prelevabile pari ad un volume complessivo annuo di mc. 720 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel nuovo Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di **stabilire** che il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
5. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto e del disciplinare, parte integrante dello stesso, da parte del concessionario;
6. di stabilire che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**;
7. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia.
8. di fissare il canone annuo in **€ 161,16** sulla base della normativa citata in premessa. L'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i.;
9. di stabilire che i canoni per gli anni successivi devono essere pagati **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707** CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo nauticsrl@pec.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

****documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Società NAUTIC S.r.l. Leg. Rapp. Cignesi Claudio (C.F. e P.I. 03110110404) avente sede a Forlì, Via dell'Artigiano n.10 (Pratica n.FCPPA0482/06RN01).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo avente le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo (risorsa n.FCA7671) ubicato in Località Para del Comune di Forlì (FC), su terreno distinto nel N.C.T. di detto Comune al Foglio n.286 mapp. n.42, coordinate UTM*32 X=744.966, Y=893.174, avente diametro di mm 800, profondità di circa mt. 6,00 dal piano campagna, dotato di avanpozzo con altezza 50 cm ed equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza di kw 1,1, portata max di 5,00 l/s;
2. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso igienico ed assimilati ovvero per il lavaggio dei mezzi per l'attività di trasporto e del piazzale di sosta, per un volume complessivo annuo massimo pari a 720 mc/anno.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014, avrà una durata non superiore ad anni cinque (5) ovvero **fino al 31 Dicembre 2022.**

ART. 3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica dal pozzo risorsa n.FCA7671, non dovrà superare i limiti di portata pari a 5,00 l/s e di volume complessivo pari a 720 mc/anno, stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, a questa Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato all'installazione e manutenzione per il regolare stato di funzionamento a proprie cure e spese, di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate uscenti dal pozzo e dei volumi di acqua pubblica derivati ed indicare le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre.
2. Il concessionario è obbligato a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di bacino del fiume Po – pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore.

La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documenti di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

3. il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza dell'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non potranno essere abbandonati senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
9. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata;

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli

aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n.2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31 Dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, è facoltà dell'Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.** Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura Arpae concedente.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed

ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.